



SI.N.DIR.-VVF
SINDACATO NAZIONALE DEI DIRETTIVI E DEI DIRIGENTI
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Prot. 60/13
del 25.11.2013

Al Sig. Capo Dipartimento dei Vigili del
Fuoco del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile
Pref. Alberto Di Pace

Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco
Dott.Ing. Alfio Pini

All' Ufficio II - Affari Legislativi e
Parlamentari
Dott. Roberta Lulli

Oggetto: Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Schema di Decreto attuativo dell'articolo 3, comma 2, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

L'emanazione del decreto che regola le particolari esigenze per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., come noto, è stata ritardata nel tempo in quanto il medesimo decreto ministeriale doveva accogliere in maniera unitaria le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelle della Polizia di Stato

Ciò ha comportato che oggi, dopo oltre 5 anni dalla pubblicazione del d.lgs. 81/08 vede finalmente la luce uno schema di decreto che, però, non ha raggiunto, a parere di questa O.S., l'obiettivo di omogeneità con il Dipartimento della PS che si era prefisso. Desta perplessità, infatti, il fatto che il Dipartimento dei vigili del fuoco non abbia adottato le stesse scelte del Dipartimento della PS in tema sia di DUVRI (art. 14) sia di RLS (art. 10).

In considerazione del fatto che le sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere considerate riservate al pari di quelle della Polizia di Stato e anche che l'esigenza di regolamentazione degli RLS è la medesima, si ritiene che i due articoli in questione possano essere fatti valere anche per il Corpo Nazionale e, a tal fine, essere inseriti nella parte generale del Decreto, in modo che siano validi per entrambi i Dipartimenti.

Un altro argomento che deve essere approfondito è l'applicazione del D.Lgs 81/2008 al personale volontario. Questa O.S. ritiene necessario che, contemporaneamente al decreto in oggetto, venga emanata una Direttiva dal Ministro (o del Capo Dipartimento) che disciplini gli aspetti relativi all'applicazione al suddetto personale delle norme di vigilanza sulla condotta e sull'efficienza fisica. Il personale che presta servizio volontario, infatti, non essendo normalmente alle dipendenze del Corpo, non ha alcun obbligo di comunicare le malattie o gli infortuni avvenuti al di fuori dei periodi di richiamo; oltre al fatto che può esercitare ordinariamente un altro lavoro, alle dipendenze di un diverso datore, le cui prestazioni possono avere un riflesso diretto sull'efficienza fisica e, conseguentemente, sulle attività del Corpo.

Il Segretario Generale
Marina Malinconico